

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4.

Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifica dell'ammontare per le concessioni di pioppicoltura.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, come sostituito dall'articolo unico della legge regionale 10 agosto 1983, n. 42, e con effetto 1 gennaio 1985, è aggiunto il seguente comma:

L'imposta di cui al comma precedente è determinata nel 30% del canone per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a colture pioppicole.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 gennaio 1985

Bernini